

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PMI EDILI ED AFFINI DEL VENETO

Il giorno **9 aprile 2014** presso la sede della Confartigianato Imprese Veneto, in Mestre Venezia si sono incontrate

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE** Veneto, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero e dal Presidente della Federazione dell'Edilizia Paolo Bassani assistiti dal Segretario Generale Patrizio Morettin, dal Responsabile della Divisione per le Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto, da Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo e da Flavio Scagnetti, funzionario categoria edilizia

la **CNA** del Veneto rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario Generale Mario Borin, dalla presidente regionale CNA Costruzioni Monica Pavan, e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI** del Veneto rappresentata dal presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal segretario regionale Salvatore d'Aliberti e dal responsabile alle Relazioni Sindacali Umberto d'Aliberti;

e

la **FENEAL-UIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Valerio Franceschini e dai Segretari Regionali e Territoriali: Celso Bortolotto, Adriano Brinis, Omero Cazzaro, Gino Gregnanin, Giacomo Pirro, Adriano Tiziani, Cesare Valbusa.


la **FILCA-CISL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Salvatore Federico e dai Segretari Regionali e Territoriali: Gianni Pasian, Giorgio Roman, Francesco Orrù, Rudi Perpignano, Paolo Bizzotto, Davide Zardini, Valeria Lazzar.

la **FILLEA-CGIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Leonardo Zucchini e dai Segretari Regionali e Territoriali, Mauro Visentin, Enrico Piron, Graziella Belligoli, Giacomo Chiesura, Stefano Facci, Danilo Andriollo, Dario Verdicchio, Francesco Andrisani, Martina Zaghi, Valerio Costa.

Premesse

La prolungata fase di crisi che affligge l'intero settore produttivo della Regione Veneto ha comportato, anche per quello delle costruzioni artigiane, evidenti cali di volumi economici investiti che hanno profondamente modificato il versante della domanda e conseguentemente rimodulato l'offerta.

Tale situazione ha comportato, per l'intero sistema, l'esposizione ad evidenti trasformazioni che, se in principio potevano essere considerate transitorie situazioni emergenziali, oggi rappresentano riformulazioni strutturali del mercato che il dettato contrattuale dovrà necessariamente considerare in un ottica di ridimensionamento delle strutture imprenditoriali e della necessità, quanto mai evidente, di sostegno degli enti bilaterali a queste realtà in seria difficoltà di ripartenza.



La forte emorragia di imprese e la perdita di innumerevoli posti di lavoro hanno portato alla diminuzione esponenziale di professionalità qualificate, siano esse imprenditoriali ovvero operaie o impiegatizie, e ciò espone il settore al rischio di concorrenza sleale e illegalità basata sul ribasso incontrollato del costo del lavoro, a scapito della sopravvivenza di tutti quei soggetti imprenditoriali che improntano il loro agire imprenditoriale sulla reale competitività qualitativa, quantitativa, di prodotto e progettuale.

Un settore così economicamente impoverito deve fare leva anche sul sistema bilaterale per contribuire all'innovazione e all'ammodernamento del settore.

In questo senso il processo di unificazione tra le Casse edili artigiane e la costituzione di EDILCASSA VENETO, voluto dalle Parti sociali e attivato con le delibere dei CdA di CEAV e CEVA del 30 settembre 2013, è elemento portante della strategia di ammodernamento del settore in quanto produce un fattore di innovazione in sé all'interno dell'edilizia veneta.

L'unificazione delle due Casse, infatti, risponde alle esigenze di semplificazione, di razionalizzazione e di economicità del sistema per rendere più efficaci ed efficienti i servizi e le prestazioni per i lavoratori e per le imprese

Le parti sociali hanno compiuto questa scelta con senso di responsabilità derivante dalla consapevolezza che, soprattutto in questa fase di profonda trasformazione del settore, la bilateralità edile è un valore da salvaguardare, rafforzare e rilanciare anche perché dovrà svolgere sempre più un ruolo fondamentale per orientare percorsi di responsabilità sociale dell'impresa, dei lavoratori e del territorio ed essere volano di buone pratiche.

Inoltre le parti sociali si impegnano già da questo contratto ad incrementare il dialogo che porti ad un'ottimizzazione del comparto edile e verso una reale e chiara identificazione contrattuale delle tipologie lavorative e dei soggetti che tali lavorazioni svolgono.

Sarà cura costante ed attenta delle parti far di tutto affinché il settore edile rimanga settore ad alta professionalità e formazione in grado di reggere alle sfide future.


Con questo contratto si dà il via a un fattivo e lungo percorso che condurrà il settore sino a quel futuro di prospettiva che è il recupero dell'esistente, la riqualificazione energetica, l'edilizia di qualità e la messa in sicurezza del patrimonio pubblico e del territorio.

Un sistema quindi da proteggere e rilanciare proprio recuperandone e ribadendone il paradigma sotteso alla natura della produzione artigianale: legalità, professionalità, competenza, fattori fondamentali per dare vita ad un modello di sviluppo sostenibile.

Tutto ciò premesso

- Visto il CCRL 29 marzo 2007 e le successive intese regionali;

- Visti gli accordi in materia di sicurezza stipulati tra le parti l'8 luglio 2009 e considerata la volontà delle parti di giungere ad un'attuazione sperimentale dei principi contenuti negli accordi e nella normativa di legge, in particolar modo il D. Lgs. 81/08 (art. 90 e successivi),



compatibile con le caratteristiche organizzative e tecnico produttive del settore finalizzate all'incremento della sicurezza, del lavoro nell'edilizia veneta;

- Considerate le nuove prestazioni introdotte durante la vigenza del CCRL per far fronte alla grave crisi, rivolte ad imprenditori ed a lavoratori;

Le parti convengono quanto segue :

1. SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto vale in tutto il territorio della Regione Veneto per i dipendenti delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 23 luglio 2008 e dall'ipotesi di accordo di rinnovo del 24 gennaio 2014.

2. DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal **1 Gennaio 2014** e avrà validità sino al **30 giugno 2015**, salvo diverse decorrenze, per i singoli istituti, indicate nell'articolato che segue.

Entro il 2014 le Parti si incontreranno per una verifica delle intese ed in applicazione di quanto previsto dal CCNL di settore.

3. APPALTO E SUBAPPALTO

L'art. 4 del CCRL del 29/03/07 rimane confermato come segue:

Ferma restando la disciplina di cui all'art. 17 parte 1 del CCNL 1 ottobre 2004 in tema di "disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti" le imprese edili per le quali si applica il CCNL 1 ottobre 2004, anche aventi sede in altre Regioni, che assumono lavori in appalto o subappalto nel territorio della Regione Veneto, oltre a quanto previsto dalle vigenti norme di legge, dovranno dimostrare di dare applicazione al presente contratto collettivo regionale.

In particolare è fatto obbligo alle imprese di procedere alle comunicazioni di cui al punto B) del citato articolo 17.

Le medesime imprese appaltatrici o subappaltatrici dovranno altresì dare dimostrazione di avere iscritti i propri dipendenti ad una Cassa Edile Artigiana del Veneto.

4. ADESIONE ALLE CASSE EDILI ARTIGIANE

Ad Edilcassa Veneto/CEVA aderiscono le imprese (ed i relativi dipendenti) che applicano la contrattazione collettiva del settore edile sottoscritta ai diversi livelli da CONFARTIGIANATO, CNA e CASARTIGIANI e dalle organizzazioni sindacali di categoria FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL.

5. CONTRIBUZIONE ALLE CASSE EDILI ARTIGIANE PER OPERAI ED APP. OPERAI

Si confermano le seguenti contribuzioni a Edilcassa Veneto/CEVA in atto dal 1 ottobre 2003 per operai ed apprendisti operai:

	Carico ditta	Carico dipendente	TOTALE
Quota funzionamento	0,75	0,15	0,90
Quota A.C. naz.le	0,20	0,20	0,40

Quota A.C. terr.le	0,40	0,50	0,90
Quota prestazioni	5,80	=	5,80
Fondo form. prof. edile	0,20	=	0,20
Fondo iniziative Sicurezza/ Vestiario	1,00	=	1,00
TOTALE	8,35	0,85	9,20

Agli apprendisti operai vanno applicate a partire da 03/2007, in aggiunta alle aliquote della tabella precedente, anche le seguenti contribuzioni aggiuntive:

Fondo apprendistato	1,80	=	1,80
TOTALE (solo apprendisti operai)	10.15	0,85	11.00

Dette contribuzioni sono da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 25 "elementi della retribuzione" del CCNL 23 luglio 2008.

6. PARTE ECONOMICA

A partire da **Giugno 2014** le imprese aderenti a EDILCASSA VENETO verseranno alla stessa **€ 105.00** in regime d'anno (€ 8,75 al mese) per ogni singolo lavoratore, destinati all'assistenza sanitaria Integrativa, secondo quanto previsto dal protocollo aggiuntivo.

7. INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE PER OPERAI ED APPRENDISTI OPERAI

L'indennità territoriale di settore, dovuta a norma del CRIL del 29 marzo 2007, sino al 31 dicembre 2011 era pari a :

- Operaio 5° livello € 1,34256
- Operaio 4° livello € 1,24178
- Operaio 3° livello € 1,15833
- Operaio 2° livello € 1,02802
- Operaio 1° livello € 0,90170

A seguito del verbale d'intesa del 4 aprile 2012 il valore dell'EET in atto al 31 dicembre 2011 è stato conglobato nell'indennità territoriale. Pertanto i nuovi importi a far data dal 1 gennaio 2012, secondo le modalità di corresponsione lì individuate, sono i seguenti:

LIVELLI	VALORE IMPORTI AL 1 GENNAIO 2012
5°	€ 1,74996
4°	€ 1,61912
3°	€ 1,51584
2°	€ 1,33987
1°	€ 1,17471

L'indennità territoriale di settore destinata agli apprendisti operai andrà erogata in misura ridotta, applicando le percentuali previste dal CCNL sulla base dello scaglione di appartenenza (semestre).

8. MENSA – TRASPORTO – TRASFERTA – PERNOTTAMENTO

Per meglio rispondere alla particolare realtà del settore con lavorazioni svolte spesso all'aperto, con frequenti variazioni delle sedi di lavoro in cantieri normalmente decentrati ad a volte distanti rispetto alla sede dell'impresa e con particolari problemi organizzativi rispetto all'eventuale trasporto delle maestranze, le parti hanno definito la specifica ed articolata regolamentazione di cui ai successivi capoversi. Tale normativa contempla ed esaurisce in modo complessivo quanto previsto dal CCNL 23 luglio 2008 relativamente all'art. 42 "accordi locali" ed all'art. 24 "trasferta" in tema di mensa, trasporto e trasferta con o senza pernottamento e limiti territoriali della stessa. Il trattamento complessivo che segue assorbe tutti i trattamenti in atto agli stessi titoli. Il lavoratore ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro dall'ora stabilita per l'inizio a quella fissata per la fine del lavoro stesso senza ulteriori oneri per l'azienda.

8.1. Mensa

A far data 1.6.2007 al lavoratore addetto all'attività in un cantiere posto all'interno del territorio comunale e, fuori comune, fino a 10 chilometri dalla sede dell'impresa spetta la fornitura del pasto caldo con costo a carico dell'impresa pari al 100% della spesa con un massimo di 5,29 €. Tale cifra sarà automaticamente adeguata all'incremento del limite di esenzione contributiva prevista dalla legge per indennità sostitutiva di mensa. Comunque non sarà considerata quale limite massimo in caso di convenzione tra impresa e trattoria o self-service. La fornitura del pasto spetta al lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa si svolge con la presenza nel cantiere di lavoro anche dopo la pausa meridiana.

8.1. bis - Indennità sostitutiva di mensa

Ove non sia possibile l'attuazione di quanto sopra sarà corrisposta al lavoratore una indennità sostitutiva giornaliera almeno di 3,36 € a partire dal 1.6.2007.

I predetti importi non si considerano utili ai fini dell'accantonamento alle Casse Edili artigiane. La predetta indennità non sarà comunque dovuta ai lavoratori che potendo utilizzare il servizio di mensa istituito dall'impresa non intendano usufruirne.

Le parti convengono che i trattamenti di cui al presente punto 1. e 1.bis trovano applicazione solo per i lavoratori per i quali non ricorrono i presupposti contrattuali per l'erogazione del trattamento di trasferta.

8.2 Trasporto

Nell'ipotesi in cui ai lavoratori spetti il trattamento di cui al punto 14.1 (mensa) ai medesimi, previa comunicazione dell'impresa, verrà riconosciuto il rimborso dei biglietti o dell'abbonamento al mezzo pubblico.

8.3 Trasferta

A decorrere dal 1.6.2007, per i cantieri più lontani, l'impresa garantirà un'indennità di trasferta che compensa gli ulteriori costi che il lavoratore sostiene, per viaggio, trasporto, oltre alla fornitura del pasto. Tali indennità comunque non sono dovute nel caso il lavoro si svolga nel comune di abituale residenza o dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un effettivo avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora. Il Trattamento di trasferta è differenziato secondo la distanza dalla sede dell'azienda nelle seguenti misure e modalità.

All'operaio comandato a prestare la propria attività lavorativa in un cantiere situato fuori dai confini comunali e oltre 10 chilometri dalla sede dell'impresa spetta un trattamento di trasferta non inferiore alle seguenti misure:



- a) cantiere situato fuori Comune e oltre 10 Km dalla sede dell'impresa e fino a 20 Km: almeno 15,12 € per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno 4 ore di prestazione lavorativa. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino ad un massimo di 10,90 € l'azienda corrisponderà inoltre una diaria di almeno 4,22 €; tale diaria di 4,22 € verrà corrisposta anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.
- b) cantiere situato fuori Comune e oltre 20 Km dalla sede dell'impresa e fino a 35 Km: almeno 16,80 € per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno 4 ore di prestazione lavorativa. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino ad un massimo di 10,90 €, l'azienda corrisponderà inoltre una diaria di almeno 5,90 €; tale diaria di 5,90 € verrà corrisposta anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria opera lavorativa.
- c) cantiere situato oltre 35 Km: almeno 19,04 € per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno 4 ore di prestazione lavorativa. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino ad un massimo di 10,90 €, l'azienda corrisponderà inoltre una diaria di almeno 8,14 €. Tale diaria di 8,14 € verrà corrisposta anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.

In trasferta nessun rimborso chilometrico spetterà ai lavoratori trasportati nel caso che l'azienda decida di effettuare il trasporto con mezzi propri o concordi il trasporto delle maestranze con automezzi di proprietà del lavoratore. Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto da parte del lavoratore per recarsi al cantiere e viceversa le parti hanno individuato le seguenti indennità:

- a) utilizzo autorizzato dall'impresa dell'auto propria: 0,27 € al chilometro;
 b) utilizzo dell'auto propria per trasporto autorizzato di colleghi lavoratori: 0,34 € al chilometro;
 c) lavoratore alla guida del mezzo di trasporto aziendale: 0,06 € al chilometro.

Rimborso delle spese di viaggio, previa presentazione di idonea documentazione, al lavoratore autorizzato dall'impresa ad utilizzare mezzi pubblici di trasporto.

8.4 pernottamento in luogo

In caso di pernottamento in luogo disposto dall'impresa non sono dovuti i trattamenti previsti dal precedente punto 8.3 fatto salvo il riconoscimento all'operaio addetto alla guida del mezzo. Al lavoratore verrà invece riconosciuta una diaria di almeno 7,84 € per ogni giorno di trasferta a titolo di rimborso forfetario per maggiori spese sostenute oltre al pagamento integrale del vitto ed alloggio. Al lavoratore verrà inoltre riconosciuta una indennità giornaliera di viaggio per il primo ed ultimo giorno di trasferta con pernottamento, pari alla retribuzione oraria ordinaria delle ore di viaggio occorrenti a raggiungere il cantiere all'andata e al ritorno.

9. VESTIARIO

A decorrere dal 1° ottobre 2003 le imprese versano alla Casse Edili CEAV/CEVA una percentuale pari allo 0.30 % destinata alla fornitura di vestiario (una tuta o un giubbotto e pantaloni o una felpa e un paio di jeans).

Tale contribuzione è in aggiunta alle altre contribuzioni destinate al Fondo Sicurezza/Vestiario (1% complessivo) e viene riportata in forma aggregata nella relativa tabella di cui all'art. 6. La fornitura annuale da parte delle Casse Edili CEAV/CEVA viene di norma effettuata entro il mese di aprile dell'anno successivo ai lavoratori in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per coloro che vengono assunti successivamente alla data del 31 dicembre, la fornitura sarà effettuata trascorsi almeno 4 mesi dal primo versamento alla Cassa Edile.

I Comitati di Presidenza delle Casse Edili CEAV/CEVA, nel caso di fabbisogno finanziario del fondo vestiario, potranno decidere eventuali anticipazioni delle somme necessarie da prelevare dal fondo riserva.



PARTE IMPIEGATI

10. PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI ED APPRENDISTI IMPIEGATI

Il premio di produzione, previsto nel CRIL del 29 marzo 2007, era pari sino al 31 dicembre 2011 ad €:

7° LIV	303,98
6° LIV	270,15
5° LIV	225,01
4° LIV	204,60
3° LIV	188,16
2° LIV	168,10
1° LIV	147,13

Per effetto del verbale d'intesa del 4 aprile 2012 nel premio di produzione in atto al 31 dicembre 2011 è stato conglobato il valore dell'EET. Pertanto i nuovi importi a far data dal 1 gennaio 2012, con le modalità di corresponsione lì previste, sono i seguenti:

LIVELLI	VALORE IMPORTI AL 1 GENNAIO 2012
7°	€ 400,78
6°	€ 354,75
5°	€ 295,49
4°	€ 269,88
3°	€ 250,01
2°	€ 222,05
1°	€ 194,36

11. ISCRIZIONE ALLE CASSE EDILI

A far data dal 1 ottobre 2004 sono iscritti alla Edilcassa Veneto e Ceva anche gli impiegati e gli apprendisti impiegati delle imprese che applicano il CCNL 23 luglio 2008, l'ipotesi di accordo 24 gennaio 2014 e smi ed il presente CCRL.


12. IMPONIBILE

La contribuzione ed accantonamento per impiegati ed apprendisti impiegati alle Casse Edili artigiane è fatta mensilmente per 12 mensilità sull'imponibile costituito dagli elementi della retribuzione ordinaria mensile numeri dall'1 al 12 dell'art. 48 del CCNL 23 luglio 2008 (con esclusione dell'indennità per festività coincidente e straordinari od altri elementi retributivi aggiuntivi alla retribuzione mensile).

13. CONTRIBUTIONI PER GLI IMPIEGATI ALLE CASSE EDILI

Fino al 31 marzo 2014 rimangono in vigore le contribuzioni già in atto e pari a:

	Carico ditta	Carico dipendente	TOTALE
Quota funzionamento	0,50	0,10	0,60



Quota A.C. naz.le			
Quota A.C. terr.le			
Quota prestazioni	0,50	0,50	1,00
Fondo form. prof. edile	0,20	=	0,20
Fondo iniziative Sicurezza/ Vestiario	0,50	=	0,50
TOTALE	1,70	0,60	2,30

Dal 1 aprile 2014 le contribuzioni per gli impiegati saranno le seguenti:

	Carico ditta	Carico dipendente	TOTALE
Quota funzionamento	0,50	0,10	0,60
Quota A.C. naz.le			
Quota A.C. terr.le		0,15	0,15
Quota prestazioni	0,50	0,50	1,00
Fondo form. prof. edile	0,20	=	0,20
Fondo iniziative Sicurezza/ Vestiario	0,50	=	0,50
TOTALE	1,70	0,75	2,45

Sempre dal 1 aprile 2014 agli apprendisti impiegati vanno applicate in aggiunta alle aliquote della tabella precedente, anche le seguenti contribuzioni aggiuntive:

Fondo apprendistato	1,80	=	1,80
TOTALE	3,50	0,75	4,25

14 ACCANTONAMENTO

Con decorrenza 1 gennaio 2005 viene accantonata alle Casse edili artigiane una quota sull'imponibile mensile individuato al punto 12 (imponibile), a titolo di rateo per tredicesima mensilità. Sulla base dell'accordo regionale del 25 maggio 2005, in caso di prestazione lavorativa o periodi di assenza dal lavoro coperti da retribuzione (quali ad esempio malattia, infortunio o periodi di ferie e permessi) nel mese non superiore a 15 giorni di calendario ovvero in caso di assenze non retribuite nel mese superiori a 15 gg di calendario l'accantonamento non viene

effettuato. In caso di prestazione lavorativa superiore a 15 gg di calendario, l'accantonamento viene calcolato applicando la percentuale dell'8,33% sull'imponibile che il lavoratore avrebbe avuto se avesse lavorato tutto il mese, comprensivo dell'EET.

Durante il periodo di congedo di maternità di cui all'art 22 1 comma del D. lgs. 26 marzo 2001 n. 151 l'accantonamento viene calcolato applicando la percentuale dell'8,33% sulla retribuzione imponibile lorda che l'impiegato avrebbe avuto se avesse lavorato tutto il mese comprensiva dell'EET.

Come previsto dall'accordo regionale del 15 marzo 2004 la tredicesima mensilità viene erogata dalla Cassa Edile Artigiana con le stesse modalità di erogazione previste per gli operai.

In caso di aumento di retribuzione nel corso dell'anno edile, l'impresa con la retribuzione del mese di settembre accantonerà in cassa edile i ratei non versati su tale aumento (es : in caso di aumento di € 20, 00 dal 1 gennaio 2006 la ditta dovrà versare 3/12 di 20,00 €) riferiti ai precedenti mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005).

15 PRESTAZIONI

A far data dal 1 ottobre 2004 gli impiegati possono usufruire delle prestazioni extracontrattuali con le stesse modalità previste per gli operai dal protocollo di intesa del 1 agosto 2000, ad esclusione del premio giovani per ingresso e permanenza nel settore che sono state abolite dal 1 ottobre 2011, così come previsto dal verbale d'accordo del 31 marzo 2011.

Le prestazioni non comprendono i rimborsi alle imprese dei costi sostenuti per le assenze degli impiegati dovuti a malattia/infortuni.

16 SICUREZZA

Per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo sicurezza agli impiegati viene di norma fornito l'abbigliamento idoneo alla mansione svolta. I protettori individuali vengono forniti soltanto a quelle particolari categorie di impiegati (es geometri) che esercitano prevalentemente la loro attività in cantiere. Gli impiegati possono partecipare ai corsi per la sicurezza finanziati dalle Casse edili artigiane.

17 RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Il servizio per gli impiegati viene gestito dalla cassa in un apposito fondo contabilmente distinto da quello degli operai al fine di monitorare l'andamento delle entrate ed uscite del fondo stesso.

18 IL SISTEMA PER LA SICUREZZA NELLE IMPRESE EDILI


Nell'ambito di una crescita della cultura della sicurezza, le parti, valutando positivamente le intese fin qui raggiunte, ritengono indispensabile la realizzazione di un "sistema per la sicurezza" nelle imprese edili, che trovi accanto alla piena operatività dell'organismo bilaterale regionale denominato CPR previsto dall'accordo regionale dell'8 luglio 2009, anche l'attivazione di una sperimentazione veneta in materia di rappresentanza sindacale dei lavoratori della sicurezza, procedure di consultazione degli stessi RLST e l'avvio di un monitoraggio nei cantieri edili del veneto.

Detta sperimentazione costituisce l'attuazione del complesso di accordi regionali siglati l'8 luglio 2009 sul sistema della sicurezza, accordi che vengono recepiti salvo le modifiche apportate di seguito.

IL SISTEMA DI RAPPRESENTANZA

18.1 RAPPRESENTANTI LAVORATORI per la SICUREZZA TERRITORIALI (RLST)

a) Sperimentalmente le parti convengono che le OO.SS regionali di categoria firmatarie il presente accordo designino congiuntamente 3 (tre) rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza. Le predette figure svolgono la rappresentanza dei lavoratori delle imprese edili del Veneto che



applicano il CCNL 23 luglio 2008 e smi ed il presente accordo, indipendentemente dal numero dei dipendenti che tali imprese hanno in forza.

Le parti si danno atto che la medesima sperimentazione adempie alla figura della rappresentanza definita dalla normativa di legge ai fini esclusivamente contrattuali.

b) I rappresentanti saranno assunti, in base alla quantità di risorse destinate allo scopo definite nei verbali di accordo dell'8 luglio 2009, da parte dell'Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori Edili del Veneto (A.S.L.E.V.) (di seguito chiamata Associazione) promossa congiuntamente dalle OO.SS firmatarie

Durante la fase sperimentale la rappresentanza viene assunta dall'Associazione che di volta in volta indicherà il nominativo dell' RLST provvedendo ad informare i soggetti (azienda e sportello) che hanno richiesto la consultazione.

Vista la fase sperimentale i nomi e le aree di competenza saranno indicati dall' Associazione unicamente alle OO.SS ed Associazioni Artigiane provinciali e regionali nonché agli sportelli regionali per la sicurezza.

c) I compiti dell'RLTS si richiamano a mero titolo esemplificativo a quanto definito dal D. Lgs. 81 ed in particolare:

- i) consultazione in ordine alla valutazione dei rischi di cantiere, alla individuazione, programmazione realizzazione e verifica della prevenzione aziendale;
- ii) consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione incendi, al primo soccorso, alle emergenze;
- iii) ricevere dalle imprese le comunicazioni relative al POS ed al luogo dove questo viene tenuto (sportello ovvero impresa) secondo quanto disciplinato all'apposito punto che prevede una procedura informativa limitatamente ad alcune tipologie di impresa e sulla base delle linee guida che saranno definite.

d) Le parti provvederanno a redigere specifiche linee guida per l'esercizio della rappresentanza così come sopra definita che possa tener conto, soprattutto per quanto concerne i tempi di invio della documentazione relativa al punto c lettera iii). Le parti si danno atto che l'attività di rappresentanza dovrà essere svolta con spirito costruttivo orientata all'attività di prevenzione, al costante miglioramento delle attività di sicurezza dei cantieri e per diffondere la cultura e le buone pratiche della sicurezza tra le imprese ed i lavoratori privilegiando nella fase iniziale l'attuazione di progetti congiunti di attività con le articolazioni territoriali degli sportelli regionali delle associazioni.

e) la competenza di dirimere eventuali controversie in materia di rappresentanza rimane in capo al CPR.

f) Saranno predisposti dalla parti firmatarie specifici progetti formativi per i soggetti indicati come **RLST** da realizzarsi congiuntamente. I relativi costi saranno finanziati dal CPR utilizzando le risorse a disposizione.

18.2 PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

La procedura di consultazione avverrà secondo le regole stabilite dall'allegato 1 al presente accordo.

18.3 SPORTELLI REGIONALI PER LA SICUREZZA

Per favorire lo svolgimento dell'attività di rappresentanza e tenuto conto della natura diffusa delle imprese e delle caratteristiche dimensionali delle stesse, la parti confermano che dal 1 gennaio 2014 saranno attivate presso le associazioni regionali firmatarie sportelli regionali per la sicurezza. Tali sportelli avranno articolazioni territoriali che potranno coincidere con analoghe attività già in essere per il settore manifatturiero.

18.4 CONTROLLI PER CANTIERI SICURI

Le parti convengono che sulla base dei dati raccolti nel portale il CPR opererà un'estrazione dei cantieri di imprese aderenti al **sistema EDILCASSA VENETO** che saranno visitati da tecnici inseriti in una lista approvata dal CPR sulla base delle segnalazioni effettuate da parte delle associazioni artigiane.

Detta previsione modifica quanto previsto al punto 5 del Regolamento del CPR.

Qualora l'**impresa** abbia dato mandato allo sportello regionale:

- a) potrà scegliere il tecnico che effettuerà la ricognizione del cantiere
- b) potrà richiedere al CPR di indicare il nominativo del tecnico.

In entrambi i casi i costi della ricognizione del cantiere saranno a cura del CPR.

A tale visita potrà seguire la visita da parte dell'RLST che opererà un report sull'azienda, a partire dalla verifica dei documenti per la sicurezza.

L'azienda potrà aderire volontariamente alle visite, anche se non soggetta agli obblighi di comunicazione, nel qual caso dovrà segnalare i dati richiesti dal portale, indicando nel contempo tale adesione volontaria.

Il CPR predisporrà apposite iniziative nei confronti degli Spisal, DTL e dell'INAIL per una implementazione sia del modello di "rappresentanza in edilizia" qui individuato che dei "controlli per cantieri sicuri".

18.5

Le parti convengono che tale sperimentazione abbia inizio il 1 gennaio 2014 e si concluda il 31 dicembre 2017.

Entro il 30 giugno 2017 le parti si incontreranno per valutare i risultati della sperimentazione e, se questi verranno giudicati congiuntamente in maniera positiva, provvederanno a formalizzare in via definitiva tale rappresentanza dal 1 gennaio 2018.

L'organismo paritetico bilaterale per la sicurezza nelle imprese edili (CPR)

18.6

Tale organismo, costituito con l'accordo regionale dell'8 luglio 2009, ha lo scopo di affrontare i problemi inerenti alla prevenzione infortuni nelle imprese artigiane edili e nelle piccole imprese aderenti al sistema delle Casse edili artigiane del Veneto con l'obiettivo di migliorare la sicurezza nell'ambiente di lavoro.


Inoltre l'Organismo terrà conto delle segnalazioni in materia di sicurezza che provengono dai lavoratori e dalle imprese, anche attraverso le strutture territoriali rispettivamente delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni artigiane.

18.7

All'uopo l'Organismo, anche in collaborazione con gli istituti pubblici preposti in materia e le altre strutture aventi analogo scopo, potrà formulare proposte e suggerimenti e promuovere idonee iniziative rivolte alle imprese ed ai dipendenti.

In maniera specifica

- promuoverà in collaborazione le Casse Edili iniziative per la diffusione nei luoghi di lavoro di materiale informativo destinato alle imprese ed ai lavoratori sui temi della sicurezza;
- sovrintenderà alla diffusione del materiale antinfortunistico effettuato dalle Casse edili artigiane



- promuoverà attraverso specifici finanziamenti lo svolgimento di corsi di prevenzione rivolti alle imprese ed ai dipendenti
- attuerà un sistema di incentivazione alle imprese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro alle normative in materia;
- promuoverà in via sperimentale per la vigenza del presente contratto regionale, un monitoraggio delle condizioni di sicurezza dei cantieri, secondo quanto previsto al punto 21.4.

18.8

I dati individuali, sensibili o meno, relativi alle imprese ed ai lavoratori con i quali i soggetti coinvolti (componenti dell'organismo e tecnici) verranno a contatto potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali della propria attività nel rispetto delle regole della privacy. Delle informazioni notizie e documenti aziendali di cui il tecnico e l'organismo paritetico vengano a conoscenza in funzione del loro ufficio potranno farne uso solo ai fini degli scopi definiti nel presente accordo. Qualsiasi altro uso di tali informazioni sarà considerato violazione del segreto d'ufficio ai sensi degli artt. 622 e 623 c.p.

18.9

Gli oneri derivanti dall'intervento dei tecnici saranno a carico dell'organismo paritetico.

18.10

Come già previsto nel CCRL 2007, per il finanziamento dell'Organismo si provvederanno ad utilizzare le risorse accantonate nel sistema delle casse edili artigiane venete nel fondo "Iniziativa Sicurezza e vestiario.

Le parti convengono che le casse edili artigiane effettuino un versamento al CPR nella misura di € 350.000,00 annui per gli anni edili intercorrenti tra il 2011-2012 sino al 2016-2017.

Fino all'unificazione delle Casse, ogni cassa edile artigiana è tenuta ad operare il relativo versamento in base agli accordi istitutivi del CPR.

Si conviene altresì che il versamento relativo all'anno 2011-2012 sia effettuato entro il mese di **Maggio 2014** e quello relativo all'anno 2012-2013 sia effettuato entro luglio 2014. Entro il mese di maggio di ogni anno successivo al 2014, vale a dire da **Maggio 2015**, saranno versate le ulteriori quote per gli anni 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 .

Il fondo così costituito presso il CPR è comprensivo delle spese di segreteria, delle spese di funzionamento e degli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo.

18.11

L'Organismo provvederà ad informare le imprese ed i lavoratori del settore sulle attività promosse.

18.12

Le parti recepiscono lo Statuto ed il Regolamento definiti nell'accordo regionale del 8 luglio 2009, così come modificati dalla presente intesa.

19 FORMAZIONE NEL SETTORE EDILE

Le parti riconoscono la formazione quale strumento prioritario per la crescita professionale ed in sicurezza di tutti gli addetti del settore edile artigiano, anche alla luce della gravissima crisi degli ultimi anni che ha comportato la necessità e l'urgenza di migliorare le competenze di lavoratori ed imprenditori, rispondendo così, in una fase calante del mercato, alle nuove sfide della qualità e della "green economy" all'interno di un processo di innovazione.

Tale attuazione ha visto la definizione di un rapporto sinergico tra le Casse Edili Artigiane venete, le parti sociali firmatarie la presente intesa e gli enti formatori provinciali/regionali di emanazione delle associazioni artigiane stipulanti le intese regionali.
Le parti ritengono fondamentale tale formula anche per il futuro.

Alla luce di tutte le esperienze che sono state compiute, soprattutto nell'arco dell'ultimo quinquennio, si ravvisa congiuntamente la necessità di costituire una sede più strutturata di confronto che possa intervenire in maniera continuativa e di sistema su tutti i temi formativi che interessano il settore, anche in confronto con le varie istituzioni pubbliche a ciò deputate.

Ciò premesso le parti come sopra costituite convengono, in applicazione dell'art. 40 del CCNL 2008, di costituire un Comitato Regionale per la formazione, dotato di snella struttura operativa all'interno della Cassa edile, costituito da tre rappresentanti per le parti datoriali costituenti le casse e tre per le OO.SS che nomineranno 1 coordinatore di parte sindacale ed 1 vicecoordinatore di parte datoriale.

Scopo del comitato è di formulare alle parti sociali proposte sugli indirizzi di politiche formative, di programmazione delle attività e della strumentazione favorendo la diffusione di buone pratiche allo scopo di aumentare il livello qualitativo degli interventi formativi.

Più precisamente il Comitato avrà lo scopo di definire:

- o proposte di aggiornamento linee guida per la formazione sulla sicurezza nell'artigianato veneto, avvalendosi di esperti
- o la promozione di attività di supporto tecnico da svolgersi direttamente nei confronti degli enti gestori della formazione attivata attraverso la contrattazione artigiana;
- o proposte di progettazione di piani settoriali dedicati al settore dell'edilizia utilizzando il Fondo Interprofessionale "Fondartigianato".

Inoltre il Comitato produrrà un monitoraggio dell'applicazione accordi territoriali per la gestione dello 0,20%, riferendo alle parti sociali regionali su eventuali problematiche sorte a livello locale, suggerendone eventualmente i correttivi.

Sul tema delle linee guida e del monitoraggio il Comitato produrrà specifico regolamento che sarà sottoposto alle parti sociali per la successiva definizione.

Inoltre il Comitato medesimo sarà consultato sulle attività riferite al primo alinea del punto c) dell'accordo regionale 22 novembre 1993.

20 CONTRATTAZIONE PROVINCIALE PER LA GESTIONE DELLO 0,20%


Le parti si danno reciprocamente atto che la stipula di molti accordi provinciali in materia di gestione dello 0,20% ha dato un importante impulso alla formazione permettendo di far risaltare la specificità del territorio.

Prendendo altresì atto del mancato raggiungimento, in talune provincie, di specifiche intese su tale materia, le parti ritengono che per uno sviluppo ulteriore della formazione si debba giungere ad una copertura complessiva su tutte le provincie della regolamentazione dello 0,20%.

A tal fine le parti convengono che, per le aree prive di contrattazione decentrata sullo 0,20%, venga realizzato un apposito protocollo a livello regionale che vada a definire le tematiche cui dovranno ispirarsi i progetti formativi presentati nelle provincie prive di negoziazione provinciale.

21 FONDO APPRENDISTATO

Vedasi testo allegato che fa parte integrante del presente contratto.



22 PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI

Le parti confermano quanto previsto dall'accordo regionale 8 luglio 2009 in materia di erogazione delle prestazioni sanitarie extracontrattuali da parte delle Casse Edili Artigiane, nei limiti temporali e nelle modalità previste dal Protocollo aggiuntivo. Eventuali risparmi operati sulla base dell'applicazione dell'art. andranno a favore dei lavoratori dipendenti.

23 PRESTAZIONE NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER OPERAI ED APPRENDISTI OPERAI

1) I sussidi destinati agli operai ed apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo, già prorogati attraverso l'accordo del 15 gennaio 2013, sono prorogati sino alla stipula di un nuovo CCRL sostitutivo del presente e potranno usufruirne i lavoratori licenziati sino a tale data. I sussidi saranno erogati ai lavoratori con le medesime modalità e caratteristiche già previste nell'accordo regionale del 15 aprile 2009.

Le relative domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro.

2) La prestazione destinata agli apprendisti operai, prevista nell'accordo 23 dicembre 2010, viene confermata senza limiti temporali nelle misure individuate nell'accordo 5 aprile 2011.

24 FORMAZIONE SICUREZZA

Viene recepito il verbale d'accordo del 26 giugno 2012 che ha armonizzato le disposizioni in essere con l' "Accordo Stato regioni del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione".

25 SOSTEGNO ALL'UTILIZZO DELL'APPRENDISTATO NEL SETTORE

Nella consapevolezza che la Grande Crisi ha ridotto le opportunità di lavoro dei giovani nel settore, le parti intendono sostenere le imprese che utilizzano l'apprendistato, così come disciplinato dal D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e smi.

Viene pertanto concordato di erogare un contributo nella misura di € 200,00 per ogni apprendista in formazione assistita, assunto sulla base della nuova normativa, ed a predisporre la relativa modulistica, prevedendo altresì una maggiorazione unica di € 50,00 nel caso in cui il referente (tutor) frequenti corsi di formazione.

Il contributo andrà erogato alle imprese che si avvalgono per la formazione assistita (compresa la formazione del tutor), delle strutture formative, accreditate presso la Regione del Veneto, promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell'artigianato veneto (Confartigianato, CNA, Casartigiani).

Tale disposizione sostituisce integralmente le previsioni dell'accordo regionale del 25 luglio 2006.

26 SOSTEGNO ALLE IMPRESE EDILI IN DIFFICOLTA'

Le parti confermano quanto previsto nell'accordo regionale 26 febbraio 2010 e successivi in merito alla costituzione di uno specifico fondo all'interno delle Casse Edili Artigiane destinato ad aumentare la competitività del settore. Vengono confermate altresì fattispecie di intervento, quantità economiche e modalità di richiesta disciplinate dagli accordi.

Tale intervento ha validità per tutta la durata del presente CCRL e sarà prorogato fino alla stipula di un nuovo contratto.

27 PARTE TITOLARI / SOCI E COLLABORATORI

A) ADESIONE VOLONTARIA ALLE CASSE EDILI ARTIGIANE

I soggetti di cui all'art. 5 bis degli statuti delle casse edili CEAV e CEVA, senza dipendenti, possono volontariamente usufruire dei servizi riguardanti la sicurezza nei cantieri, predisposti dalle stesse casse edili EDILCASSA VENETO/ CEVA I servizi per la sicurezza erogati dalle Casse riguarderanno in particolare:

- 1) la fornitura di dispositivi di protezione individuale
- 2) la fornitura di vestiario/abbigliamento adatto al cantiere

Sulla base dei fondi a disposizione il Cda delle Casse edili artigiane potrà disporre anche un rimborso (od altra forma) per la frequenza ai corsi della formazione sulla sicurezza

B) CONTRIBUZIONE

I titolari, soci e collaboratori di cui al punto A) che precede, che intendono usufruire di tali servizi dovranno versare alla Cassa edile entro il 30 novembre di ogni anno in un'unica soluzione la somma di 110,00 €.

Dal 1 dicembre 2014 la quota di € 110,00 sarà elevata ad € 150,00.

Il 10% di tale importo sarà contabilizzato dalle Casse edili artigiane come contribuzione per l'erogazione del servizio.


C) RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Il servizio per i titolari, soci e collaboratori verrà gestito dalla cassa in un apposito fondo contabilmente distinto da quello degli operai al fine di monitorare l'andamento delle entrate ed uscite del fondo stesso


28 NORMA FINALE

- A) Dal momento in cui diventerà operativa la fusione tra le casse edili artigiane, i riferimenti nel presente testo contrattuale che riguardano CASSE EDILI ARTIGIANE oppure a EDILCASSA e CEVA oppure a sinonimi equivalenti si dovranno intendere come riferimenti unicamente a EDILCASSA VENETO.
- B) Le parti si incontreranno per la stesura del testo unico della contrattazione artigiana edile veneta. Per quanto non modificato dal presente testo rimangono in vigore le norme in essere in quanto compatibili.


CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto



CNA del Veneto



CASARTIGIANI del Veneto



FILCA CISL del Veneto



FILLEA CGIA del Veneto



FENEAL UIL del Veneto



Allegato 1

1) PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

A decorrere dal 1 giugno 2014 o successivamente a tale data qualora non sia approntato un sistema telematico di comunicazione, le imprese artigiane e le piccole imprese, qualora rientrino nell'ambito di applicazione descritto di seguito, sono tenute ad effettuare una procedura di consultazione degli **RLST attraverso un sistema telematico di comunicazione che sarà attivato a cura del CPR.**

a) La richiesta di consultazione sarà inoltrata direttamente dall'impresa, esclusivamente per via telematica, nei confronti dell'associazione della sicurezza per conoscenza all'articolazione provinciale dello sportello regionale cui l'impresa abbia eventualmente conferito specifico mandato.

La richiesta può essere inoltrata anche per il tramite della stessa articolazione.

b) Tale consultazione verrà effettuata mediante comunicazioni (certificate) inviate per il tramite di apposita sezione del portale predisposto dal CPR.

All'atto della spedizione il sistema genererà idonea attestazione di ricevimento.

Con l'invio di tale comunicazione si intende assolto qualsiasi obbligo di comunicazione in capo alle imprese.

c) Le parti convengono che la comunicazione in forma semplificata sarà inviata dalle imprese che hanno cantieri che da 300 giorni/uomo fino a 900 (riferiti alla medesima azienda), mentre per le imprese che superano i 900 giorni /uomo (sempre riferiti alla medesima azienda) sarà dovuta una comunicazione secondo quanto previsto dagli allegati.

Saranno sempre escluse dalle comunicazioni le attività relative alla manutenzione ordinaria e quelle di manutenzione per i servizi locali (a titolo esemplificativo: allacciamenti fognature, rottura acquedotto, interventi per calamità naturali).

L'azienda con cantieri fino a 300 giorni/uomo non sono tenute ad alcuna comunicazione;

tali aziende possono peraltro effettuare la comunicazione, a scopo meramente statistico e di monitoraggio ed anche al fine delle visite di cantiere previste dai punti successivi.

d) Una volta ricevuta la comunicazione, l'associazione avrà 15 giorni di tempo per richiedere direttamente all'azienda, anche per il tramite dello sportello cui l'impresa abbia conferito mandato, accessi in cantiere. Nell'ipotesi in cui detto termine scada senza iniziative da parte dell'associazione della sicurezza competente si intenderà conclusa positivamente la procedura di consultazione del rappresentante.

e) Saranno predisposte linee guida che supporteranno l'implementazione della procedura telematica. Tale implementazione dovrà raccordarsi anche con i dati che normalmente le imprese inviano alla casse edili artigiane venete in maniera di ottenere la massima semplificazione.

f) Sarà cura delle parti stipulanti il presente CCRL verificare e monitorare l'andamento della procedura prevista ai punti precedenti.

2 FINANZIAMENTO SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PER LA SICUREZZA



Il finanziamento delle attività degli RLST, come previsto dall'art. 5 dell'accordo regionale 8 luglio 2009, deriverà dall'apposito fondo sicurezza, destinato all'attività del CPR e già accantonato dalle casse edili artigiane, per un ammontare annuo complessivo di € 207.000,00 per quattro anni (da calcolarsi in maniera proporzionale rispetto al numero di dipendenti di ciascuna cassa edile al 30 settembre dell'anno precedente) per le spese dei rappresentanti.

All'Associazione affluiranno le risorse sulla base della specifica delibera del CPR.

A partire dal 1 Gennaio 2014 il CPR corrisponderà all'Associazione l'intero importo di cui sopra in 6 (sei) rate bimestrali posticipate di pari importo che saranno versate rispettivamente il 1 marzo, 1 maggio, 1 luglio, 1 settembre, 1 novembre e 1 gennaio dell'anno successivo.

Entro il 30 Aprile 2015 e per gli anni successivi l'Associazione invierà al CPR comitato copia del bilancio, della relazione degli amministratori del bilancio e della relazione del collegio sindacale relativi all'anno precedente.




Qualora detta documentazione non pervenga al CPR entro la data stabilita il suddetto finanziamento sarà sospeso fino a regolarità ristabilita.

Le parti convengono inoltre, così come previsto dall'accordo regionale 8 luglio 2009, l'attivazione di sportelli regionali delle Associazioni artigiane che hanno istituito le Casse Edili con il compito di interfaccia nei confronti del nuovo sistema, anche attraverso specifiche entità provinciali. Al fine di garantirne l'attività, viene stabilito un finanziamento annuo di € 97.000,00 per un periodo di quattro anni in sei rate bimestrali posticipate di pari importo, alle medesime scadenze previste per l'Associazione, sulla base di una loro specifica comunicazione congiunta che determini la quota per ogni singolo sportello.

Entro il 30 Aprile 2015 e così per gli anni successivi le Associazioni Artigiane, congiuntamente o disgiuntamente, presenteranno una relazione sull'attività svolta.

Qualora detta relazione da parte di una o più Associazioni Artigiane non pervenga al CPR entro la data stabilita lo specifico finanziamento della stessa/stesse sarà sospeso fino a regolarità ristabilita.

Per il periodo successivo le parti opereranno una verifica in ordine alla congruità delle somme messe a disposizione. Le linee guida operative dell'intervento degli sportelli regionali, all'interno del sistema regionale, saranno definite accanto alle linee guida di intervento degli RLST. All'atto di costituzione dell'Associazione per la sicurezza sarà erogata una quota di "start up" una somma aggiuntiva pari ad € 10 mila. Le quote destinate agli sportelli regionali deriveranno dall'apposito fondo sicurezza, destinato all'attività del CPR



AZIENDE CANTIERI SOPRA 900 GIORNI/UOMO

Contenuti della comunicazione

- **nominativo del datore di lavoro, indirizzi, recapiti telefonici dell'azienda e del cantiere;**
- **specificata attività svolte in cantiere dall'impresa esecutrice ;**
- **elenco delle sostanze pericolose adoperate in cantiere;**
- **POS**
- **Iscrizione cassa edile**
- **SPORTELLO ARTIGIANO PER LA SICUREZZA CUI HA CONFERITO MANDATO**

BOZZA SEMPLIFICATA PER CANTIERI SUPERIORI A 300 GIORNI/UOMO FINO A 900 GIORNI/UOMO

Contenuti della comunicazione

- **nominativo del datore di lavoro, indirizzi, numeri telefonici dell'azienda e del cantiere;**
 - **PREDISPOSIZIONE DVR**
- **Iscrizione cassa edile**
- **SPORTELLO ARTIGIANO PER LA SICUREZZA CUI HA CONFERITO MANDATO**

